LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 13-04-2001 REGIONE LOMBARDIA

Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta.

La Regione non ha una legge specifica per la regolamentazione delle aree sosta per autocaravan. Tutta la materia relativa alla disciplina ed alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta è affidata alla legge regionale n.7 del 13/04/01.

ARTICOLO 1:

Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta

. . .

- 9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada.
- 10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

ARTICOLO 2

Norme comuni

. .

3. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai clienti.

ARTICOLO 4

Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta

- 1. Le aziende ricettive di cui all'articolo 1 sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformità con le norme e gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente.
- 2. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato dallo studio geologico avente i contenuti previsti al comma 3.
- 3. Qualora l'azzonamento del piano regolatore generale non sia supportato da uno studio geologico di cui al comma 2, il Comune predispone uno studio idrogeologico dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi.
- 4. Il Comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve censire le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone ad elevato rischio idrogeologico ed adottare ogni provvedimento atto a garantire la pubblica incolumità.

Per quanto riguarda finanziamenti per la realizzazione di tali aree sia ad Enti pubblici che privati, non esiste nessuna normativa specifica.

ARTICOLO 5

Concessione edilizia

1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui alla presente legge è soggetta a concessione edilizia rilasciata dal Comune competente per territorio che dovrà essere accompagnata dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto.

. . .

ARTICOLO 6

Classificazione, criteri, validità e revisione

- 1. La Provincia provvede alla classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree di sosta.
- 2. La classificazione avviene in base a requisiti predeterminati per ciascuno dei livelli attribuibili, contrassegnati da uno a quattro stelle.

. . .

- 5. La classificazione delle aziende ricettive ha validità per un quinquennio.
- 6. L'interessato, in relazione a sopravvenuti cambiamenti, può chiedere alla Provincia di rivedere la classificazione.

ARTICOLO 7

Procedura per l'attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità

- 1. Per le aziende di nuova apertura si procede alla classificazione sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell'azienda ricettiva concernente la qualità ed la quantità dei servizi offerti, corredata del progetto tecnico e degli elaborati presentati ai fini dell'ottenimento della concessione medesima, con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle piazzole e dei locali di servizio.
- 2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori.
- 6. La classificazione attribuita all'azienda ricettiva è esposta al pubblico.

. . .

ARTICOLO 8

Attrezzature, impianti ed arredi

- - -

2. E' assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.

ARTICOLO 9

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, competente per territorio, su domanda di chi abbia titolo per assumerne la gestione.

. . .

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001).**

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.